

GUIDA PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

Diritti e Doveri



Presentazione

Facilitare l'accesso ai servizi ai cittadini, sia residenti in Italia che all'estero, rappresenta uno degli obiettivi fondamentali dell'Amministrazione Pubblica. Esso è ispirato al principio del buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione.

La guida, che aggiorna ed integra i contenuti dell'edizione 2005 in ragione sia delle modifiche normative e procedurali nel frattempo intervenute, sia dei quesiti pervenuti alla Direzione centrale per i servizi demografici su importanti tematiche, vuole essere uno strumento di semplificazione per agevolare la conoscenza dei servizi essenziali della Pubblica Amministrazione e per offrire una assistenza pratica al cittadino all'atto del passaggio da una condizione anagrafica consolidata (cittadino residente nel proprio Paese) ad un'altra (cittadino residente all'estero).

A tale scopo sono stati inseriti approfondimenti sulle materie della imposizione fiscale e della assistenza sanitaria nonché aggiornamenti sul passaporto e le patenti internazionali, in collaborazione con le Amministrazioni e gli Enti competenti, particolarmente con l'Amministrazione degli affari esteri.

Per facilitarne la consultazione la guida verrà pubblicata sul sito web della Direzione centrale per i servizi demografici.

Per raggiungere gli obiettivi considerati è necessario che il cittadino sia consapevole che soltanto con la sua partecipazione attiva agli adempimenti previsti e illustrati nella guida, l'Amministrazione sarà nelle condizioni di fornire le risposte attese.




A cura del

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Demografici – Area AIRE

La redazione è stata curata dal Vice Prefetto Dott.ssa Emma Vinci Orlando

AIRE. Anagrafe degli italiani residenti all'estero



L'AIRE é l'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero. E' stata istituita nel 1990, a seguito dell'emanazione della Legge n. 470 del 27 Ottobre 1988 ("Anagrafe e censimento degli italiani all' estero") e del suo regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989. L'AIRE contiene i dati dei cittadini che hanno dichiarato spontaneamente, ai sensi dell'art. 6 della citata Legge n. 470/1988, di voler risiedere all' estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi o, per i quali, é stata accertata d'Ufficio tale residenza. I comuni sono gli unici competenti alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia che di quella residente all'estero. Ciascun comune ha la propria AIRE. Esiste, inoltre, l'AIRE nazionale, istituita presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali. Oltre ai dati anagrafici, l'AIRE centrale registra anche l'indicazione relativa all'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di iscrizione Aire. I singoli comuni inviano i dati all'AIRE centrale, via web-mail, utilizzando un sistema di sicurezza e un'apposita procedura informatica, che consente un aggiornamento diretto dei dati stessi. L'iscrizione all'AIRE comporta, per i cittadini italiani, la possibilità di usufruire dei servizi consolari, di ottenere certificati/documenti sia dal comune di iscrizione AIRE che dall'Ufficio consolare di competenza, nonché di esercitare il diritto di voto anche all'estero.

ISCRIZIONE

Chi deve iscriversi

Iscriversi all'AIRE è un obbligo prescritto dalla legge istitutiva dell'AIRE nei seguenti casi:

- se si è cittadini italiani e si intende spostare la propria residenza all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Ai sensi dell'art 43 del Codice Civile, la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo dove solitamente si svolge la vita familiare, lavorativa e sociale;*
- se si è cittadini italiani nati all'estero e da sempre residenti al di fuori del territorio italiano;*
- se si acquisisce la cittadinanza italiana all'estero.*

L'iscrizione all'AIRE dei cittadini italiani nati all'estero o degli stranieri che hanno acquisito all'estero la cittadinanza italiana, può essere effettuata solo a seguito della trascrizione, negli appositi registri di Stato Civile, dell'atto di nascita o del decreto di concessione della cittadinanza. L'accertamento del possesso/mantenimento della cittadinanza italiana spetta all'Ufficio consolare di residenza.

La trascrizione dell'atto di nascita per i cittadini nati e residenti all'estero deve essere effettuata, tramite l'Autorità diplomatico-consolare, presso i Registri di Stato Civile del comune di nascita o di residenza della madre o del padre, ovvero dell'avo materno o paterno. Nell'impossibilità di utilizzare i precedenti criteri, l'interessato dovrà indicare, su espresso invito dell'Autorità diplomatico-consolare, un comune di sua scelta (art. 17 DPR n. 396/2000).

Chi non deve iscriversi all'AIRE

L'articolo 1, commi 8 e 9, della Legge n. 470/1988, individua le categorie di persone non soggette all'iscrizione nell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero:

- i cittadini italiani che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi;*
- i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;*
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle Autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni*

consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.

Con Circolare MIACEL del 17 dicembre 2001 n. 20, l'esenzione dall'obbligo di iscrizione all'AIRE è stata estesa, in via interpretativa, anche ai militari in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO.

Modalità di iscrizione

I cittadini italiani che trasferiscono la residenza da un comune italiano all'estero, devono farne dichiarazione all'Ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro 90 giorni dall'espatrio. E' comunque possibile regolarizzare la propria posizione anagrafica presentandosi presso l'Ufficio consolare di immigrazione, anche trascorsi i prescritti 90 giorni.

L'art. 6 della citata Legge n. 470/88 prevede, inoltre, che l'iscrizione possa essere effettuata d'Ufficio nel caso di cittadini che non abbiano presentato le dichiarazioni dovute, ma dei quali gli Uffici consolari competenti abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso e agli accertamenti eseguiti. In questo caso il cittadino dovrà essere informato dal comune dell'avvenuta iscrizione, che potrà essere notificata all'interessato dall'Ufficio consolare all'indirizzo estero conosciuto.

L'iscrizione in AIRE è contestuale alla cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente - APR - e decorre dalla data di ricezione, da parte dell'Ufficiale d'anagrafe, della dichiarazione resa dal cittadino all'Ufficio consolare. Qualora lo stesso, prima di partire, dichiari al comune di ultima residenza l'intenzione di trasferire la propria residenza all'estero, la data di iscrizione coinciderà con quella della dichiarazione al comune, a condizione che l'interessato si rechi ugualmente, entro 90 giorni, presso l'Ufficio consolare competente per rendere la dichiarazione di avvenuto trasferimento e questa dichiarazione pervenga al comune entro un anno dall'espatrio. Qualora, invece, il connazionale, non si rechi presso l'Ufficio consolare di immigrazione, verrà cancellato dall'anagrafe della popolazione residente (APR) per irreperibilità, decorso un anno dalla dichiarazione resa al comune.

Richiesta di iscrizione all'AIRE

L'iscrizione all'AIRE può essere richiesta per posta oppure recandosi personalmente presso l'Ufficio diplomatico-consolare territorialmente competente e compilando l'apposito modulo di iscrizione (Cons 01); in caso di atto di nascita formato all'estero, non ancora trascritto nei registri dello Stato Civile italiani, deve essere presentato anche l'atto di nascita in originale. L'Ufficio diplomatico-consolare, dopo aver accertato il possesso della cittadinanza italiana, invia il modulo di iscrizione - corredato, se necessario, dall'atto di nascita da trascrivere - all'ultimo comune di residenza del cittadino, oppure, in caso di nascita e residenza continuativa all'estero, al comune di ultima residenza dei suoi genitori o antenati. Il comune, dopo aver esaminato

gli atti e accertato la propria competenza, iscrive il cittadino richiedente nell'AIRE e trasmette tale iscrizione all'AIRE centrale.

La maggior parte dei siti web di Ambasciate e Uffici consolari forniscono il modulo di iscrizione online. E' un modulo di semplice compilazione, che contiene anche la registrazione dei membri familiari che accompagnano il cittadino all'estero. In caso di invio per posta, la domanda deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento d'identità.

Qualora l'interessato si rechi, prima di espatriare, nel proprio comune di residenza e manifesti la volontà di volersi trasferire all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi, l'Ufficiale d'anagrafe dovrà prendere nota del nominativo del cittadino richiedente in due registri: quello delle cancellazioni anagrafiche dall' APR e quello di iscrizione in AIRE. Per rendere definitive tali annotazioni l'Ufficiale di anagrafe dovrà, però, ricevere dall'Ufficio consolare del Paese estero dove il cittadino si è trasferito, il documento attestante l'avvenuta dichiarazione resa in loco. Pertanto, qualora il cittadino, dopo la manifestazione di intenzione rilasciata al comune, non possa o non voglia più espatriare, dovrà recarsi nuovamente presso il comune per comunicare il mantenimento della residenza nello stesso ed evitare, così, la cancellazione dall'APR per irreperibilità.

Iscrizione per trasferimento da AIRE ad altra AIRE

La Legge n. 470/88 prevede, all'art. 2, comma 1, lett. b), il trasferimento dall'AIRE di un comune all' AIRE di un altro comune, su nuova domanda dell'interessato, a condizione che nel comune ove si richiede l'iscrizione vi siano membri del nucleo familiare già iscritti in AIRE o in A.P.R.

Al riguardo deve essere precisato che, come specificato nella Circolare del Ministero dell'Interno MIACEL n. 5/93, "Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti".

L'altra possibilità di trasferimento da AIRE in AIRE, concessa indirettamente dalla norma, è data dal disposto di cui all'art. 6 della Legge n. 15/92. Tale norma prevede che gli italiani residenti all'estero possano, in qualunque momento, inoltrare al Sindaco del comune di nascita, per il tramite della competente Autorità consolare, richiesta di iscrizione nelle liste elettorali dello stesso comune. Se la domanda è accolta, l'interessato deve, di conseguenza, essere iscritto nell'AIRE del medesimo comune.

La decorrenza giuridica del trasferimento da AIRE in altra AIRE segue le stesse regole della richiesta di iscrizione per trasferimento della residenza all'estero.

Aggiornamenti

Per consentire la regolare tenuta dell'AIRE, nonché usufruire dell'erogazione dei servizi consolari (assistenza ai cittadini all'estero, emissione della carta di identità e del passaporto, voto all'estero, erogazione di eventuali sussidi, assistenza nel rimpatrio, etc.), tutti gli eventi che determinano mutamenti o variazioni della propria posizione anagrafica devono essere tempestivamente comunicati dagli interessati, per sé e per i familiari conviventi di cittadinanza italiana, agli Uffici consolari competenti o ai comuni di iscrizione AIRE, qualora l'aggiornamento in questione si sia verificato in Italia. Si fa riferimento, in particolare, alle variazioni inerenti il cambio di residenza, di abitazione o di indirizzo (comunicazione da effettuare presso l'Ufficio consolare competente territorialmente entro novanta giorni dall'evento - art. 6 della Legge n. 470/1988), alle comunicazioni di Stato Civile relative alle variazioni che avvengono all'estero (presentazione degli atti in originale per il loro inoltro, dopo la traduzione e legalizzazione, al comune di iscrizione AIRE), al cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio.

Rimpatrio

Il cittadino italiano proveniente dall'estero che intende trasferirsi in Italia, dovrà presentarsi personalmente all'Ufficio di anagrafe del comune in cui vuole risiedere (eventualmente anche diverso da quello di iscrizione AIRE) e dichiarare l'indirizzo presso cui intende assumere la residenza in Italia. Concluse con esito positivo le procedure di accertamento dell'effettiva residenza all'indirizzo comunicato, il cittadino verrà contemporaneamente cancellato dall'AIRE e iscritto nell'APR del comune prescelto, a decorrere dal giorno in cui la persona legittimata si è presentata all'Ufficiale d'anagrafe per la dichiarazione di rimpatrio.

Nel caso di trasferimento di interi nuclei familiari, la richiesta può essere presentata da uno qualsiasi dei componenti, purché maggiorenne. Le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi esercita la potestà o la tutela.

Chi effettua la dichiarazione deve conoscere i dati anagrafici e i codici fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare.

DOCUMENTI

Carta d'identità

La carta d'identità è un documento di riconoscimento personale che riporta i dati identificativi della persona, nonché gli estremi del relativo atto di nascita. Contiene, altresì, la fotografia dell'interessato, l'indicazione della cittadinanza, nonché ulteriori dati non obbligatori relativi alla professione e allo Stato Civile.

E' previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 2011, venga riportata obbligatoriamente anche l'impronta digitale dell'intestatario.

E' rilasciata dal Sindaco, su richiesta, alle persone di età superiore a quindici anni che hanno nel comune la loro residenza o dimora ed ha una durata di dieci anni.

I cittadini possono, inoltre, chiedere il rilascio della carta di identità presso un qualsiasi altro comune d'Italia, subordinato al nulla osta del comune di residenza.

In conformità al Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008, la validità delle carte d'identità emesse a partire dal 26/6/2003 è prorogata di diritto per altri 5 anni.

La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione Europea e in quelli con i quali vigono, comunque, accordi internazionali. Si fa però presente che non tutti i Paesi che fanno parte dell'Unione Europea hanno provveduto ad emanare la necessaria normativa di attuazione di adesione al Trattato di Schengen e, pertanto, è consigliabile, per questi Paesi munirsi del passaporto.

La carta d'identità può essere rilasciata, o in forma cartacea o in forma elettronica(CIE). Quest'ultima è ancora in fase di sperimentazione. Informazioni più dettagliate possono essere reperite sul sito www.servizidemografici.interno.it alla sezione CIE.

Per ottenere il rilascio della carta d'identità cartacea occorre presentare:

- tre foto tessera a colori, su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto;*
- un documento di riconoscimento valido o, in alternativa, la presenza di due testimoni muniti di documento valido.*

Per ottenere il rinnovo della carta d'identità cartacea occorre presentare:

- tre foto tessera a colori, su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto;*
- la carta d'identità scaduta.*

Il rinnovo può essere richiesto a decorrere dal 180° giorno precedente la scadenza.

I minorenni, con almeno 15 anni, devono presentarsi accompagnati da entrambi i genitori se desiderano che la carta di identità abbia validità di documento per l'espatrio. Qualora un genitore non possa essere presente, occorre la sua dichiarazione di assenso all'espatrio firmata e la fotocopia del suo documento d'identità.

Ai cittadini residenti all'estero nei Paesi dell'Unione Europea e in Svizzera Norvegia, Malta, San Marino e Città del Vaticano, maggiori di 15 anni, la carta d'identità può essere rilasciata sia dall'Ufficio consolare che dal comune di iscrizione Aire ed ha una validità di 10 anni.

Inoltre si fa presente che, attualmente, gli Uffici consolari rilasciano e rinnovano esclusivamente la carta d'identità cartacea.

Il rilascio può essere richiesto:

- *dai cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE centrale;*
- *che abbiano un'età minima di 15 anni;*
- *che si trovino nelle condizioni soggettive per poter avere un documento valido per l'espatrio (assenza di carichi pendenti, assenso dei genitori, ecc.);*
- *che non siano in possesso di un'altra carta d'identità.*

In caso di richiesta all'Ufficio consolare, quest'ultimo, dopo aver verificato l'iscrizione in Aire centrale dell'istante, chiede al comune di iscrizione Aire il necessario nulla osta al rilascio/rinnovo della carta d'identità cartacea. Il comune, verificata l'esattezza dei dati contenuti nella richiesta, con particolare riferimento ai dati anagrafici, rilascia il nulla osta entro tre giorni lavorativi dall'arrivo della richiesta.

Si suggerisce per ogni chiarimento relativo alla procedura di richiesta della carta d'identità cartacea, di rivolgersi al competente Ufficio consolare, previa consultazione del sito internet o telefonando.

In ogni caso il ritiro dovrà essere effettuato sempre di persona perché, prima del rilascio, si dovrà procedere all'identificazione del titolare.

Passaporto

Il passaporto ordinario è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica. Il passaporto viene rilasciato dalle questure e, all'estero, dalle rappresentanze diplomatico-consolari ed ha una validità di dieci anni.

Dal 20 maggio 2010 gli attuali modelli in uso di passaporto elettronico sono stati sostituiti dal nuovo libretto a 48 pagine a modello unificato.

Dal 25 giugno 2010 tutti gli Uffici emittenti in Italia e all'estero rilasciano il passaporto di ultima generazione, che prevede foto e firma digitalizzate con impronte digitali in un nuovo tipo di libretto.

I passaporti in corso di validità restano utilizzabili fino alla loro data di scadenza.

In Italia: la domanda per il rilascio può essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza o di domicilio o di dimora:

- *la Questura*
- *l'Ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza*

- *la stazione dei Carabinieri*
- *comune di residenza*

Alla domanda è necessario allegare:

- *un documento di riconoscimento valido;*
- *2 foto formato tessera identiche e recenti;*
- *1 contrassegno telematico di € 40,29 per passaporto. Dal 1° settembre 2007 il contrassegno sostituisce la marca da bollo e ha una validità di 365 giorni a decorrere dalla data del rilascio del passaporto;*
- *la ricevuta di pagamento di € 42.50 per il passaporto ordinario. Il versamento va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro;*
- *per il rilascio di nuovo passaporto, a causa di deterioramento o scadenza di validità, con la documentazione deve essere consegnato il vecchio passaporto.*

All'estero: il passaporto è un documento sia di viaggio che di identità e riconoscimento. Il suo rilascio/rinnovo viene effettuato all'estero dalle Rappresentanze diplomatico-consolari (art. 5 Legge n. 1185/1967)

Ai fini del rilascio gli Uffici consolari dovranno verificare l'assenza delle cause ostative previste dalla citata Legge 1185/67.

Per richiedere il passaporto occorre contattare l'Ufficio Passaporti del Consolato. Le procedure adottate dalle singole sedi possono, infatti, variare a seconda delle particolari situazioni in loco. È comunque sempre necessario:

- *presentare formulario di Richiesta del Passaporto, debitamente compilato e firmato dall'interessato;*
- *esibire un documento di riconoscimento valido con foto;*
- *portare 2 fotografie recenti (uguali, frontali, a colori formato 35x40 mm);*
- *esibire un giustificativo dell'effettivo domicilio nella Circoscrizione consolare;*
- *provvedere al pagamento del costo del libretto e, ove richiesto, della tassa governativa per l'utilizzo del passaporto;*
- *atto di assenso o autorizzazione del giudice tutelare qualora si trovi in una delle condizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 Legge n. 1185/1967.*

E' possibile chiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto in un Ufficio consolare in cui non si è residenti ma, in tal caso, l'Ufficio consolare richiederà apposita "delega" al Consolato competente.

Passaporto temporaneo

E' introdotto il passaporto temporaneo che è un documento di viaggio di emergenza, con validità ridotta (pari o inferiore a 12 mesi) ed è costituito da un libretto con 16 pagine e non dotato di microchip.

Il passaporto temporaneo è rilasciato nei casi documentati di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali come ad esempio le fratture ossee o le ferite ad ambo gli arti superiori. Inoltre in tutti gli altri casi eccezionali nei quali ci siano la necessità e l'urgenza di ottenere il passaporto ma sia impossibile il rilascio di un passaporto ordinario. Se l'impossibilità è definitiva per invalidità permanente verrà rilasciato un passaporto ordinario ma privo di firma e impronte digitalizzate con la dicitura "esente".

Alla domanda è necessario allegare:

- un documento di riconoscimento valido*
- 2 foto formato tessera identiche e recenti*

1 contrassegno telematico di € 40,29 per passaporto. Ricordiamo che dal 1 settembre 2007 il contrassegno sostituisce la marca da bollo e ha una validità di 365 giorni a decorrere dalla data del rilascio del passaporto. Per gli anni successivi la scadenza fa riferimento alla data dell'emissione del passaporto. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il pagamento effettuato per mezzo dei conti correnti postali è ammesso solo nel caso in cui l'interessato si trovi nella oggettiva impossibilità di reperire i contrassegni telematici. Se si desidera ottenere un passaporto valido solo per i paesi UE il contrassegno telematico non deve essere pagato all'atto del rilascio né per i successivi anni di validità. Qualora dopo il rilascio lo si voglia utilizzare anche fuori dalla UE occorrerà recarsi presso l'Ufficio emittente con il contrassegno telematico di €40.29 e farsi annullare il timbro di limitazione territoriale.

- la ricevuta di pagamento di € 5.20 per il passaporto temporaneo. Il versamento va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 3810521 intestato a: Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro.*
- La causale è: "importo per il rilascio del passaporto elettronico. Vi consigliamo di utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali.*
- per il rilascio di nuovo passaporto, a causa di deterioramento o scadenza di validità, con la documentazione deve essere consegnato il vecchio passaporto.*

Passaporto per i minori

Dal 25 novembre 2009 il minore si deve dotare di un passaporto individuale, pertanto non sarà più possibile per il genitore iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto.

Il minore può viaggiare:

- *con un passaporto individuale;*

Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati o divorziati), anche se cittadini stranieri. Questi devono firmare l'assenso presso l'Ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell'assenso viene richiesto il nulla osta del giudice tutelare. Se uno dei genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, può allegare una fotocopia del documento firmato in originale e il suo assenso scritto. Il versamento sul conto corrente per il pagamento del passaporto deve essere eseguito a nome del minore.

I minori di 10 anni che utilizzano il passaporto individuale devono viaggiare con uno dei genitori o con chi ne fa le veci. Diversamente, il nome della persona o dell'ente cui il minore viene affidato, deve essere riportato sullo stesso passaporto o in una dichiarazione di accompagnamento, sottoscritta da chi esercita sul minore la potestà e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto.

- *fino a 15 anni, con un certificato cumulativo di nascita e cittadinanza, vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare);*

Il lasciapassare per l'espatrio dei minori di 15 anni è un certificato cumulativo di nascita e cittadinanza, rilasciato dal comune di residenza del minore. Per essere utilizzato come documento valido all'espatrio deve essere vidimato dal Questore del luogo.

Alla domanda disponibile presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, deve essere allegato:

- *l'assenso di entrambi i genitori o il nulla osta del giudice tutelare; (se uno dei genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, può allegare una fotocopia del documento firmato in originale e il suo assenso scritto).*
 - *il certificato cumulativo di nascita e cittadinanza;*
 - *2 foto formato tessera identiche e recenti.*
- *fino a 16 anni nel caso in cui sia iscritto nel passaporto del genitore o di chi ne fa le veci (fino alla scadenza del documento stesso a prescindere dall'età del minore, purché il documento sia stato rilasciato prima del 25 novembre 2009).*

Per il rilascio del passaporto all'estero a favore di un minore occorre presentarsi all'Ufficio Passaporti dell'Ufficio consolare competente con la seguente documentazione:

- *apposita richiesta disponibile presso l'Ufficio (o scaricabile dai siti Internet dei Consolati Italiani) firmata da entrambi i genitori o da uno di essi con atto di assenso dell'altro genitore. L'atto di assenso è una*

dichiarazione personale che il genitore può sottoscrivere utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Passaporti o redigendo una autocertificazione; all'atto di assenso va sempre allegata una fotocopia del proprio documento di identità; In caso manchi l'assenso di uno o entrambi i genitori è prevista l'autorizzazione del giudice tutelare competente.

- *due foto (uguali, frontali, a colori, formato 35x40 mm) del minore.*

Se il minore è nato all'estero, affinché ottenga il passaporto individuale è necessario presentare il suo atto di nascita al Consolato competente per area geografica per la sua trascrizione in Italia. Per le caratteristiche formali dell'atto di nascita, che sono diversi da Paese a Paese, si consiglia di consultare il sito dell'ufficio consolare-

Visti di ingresso

Per l'ingresso in alcuni Stati, oltre al passaporto, è necessario ottenere un "visto" che deve essere richiesto, con congruo anticipo, all'Ufficio consolare dello Stato estero (in Italia o all'estero, a seconda di dove si è residenti) nel quale ci si vuole recare.

Patente

Se ci si reca all'estero in un Paese dell'Unione Europea si può guidare con la patente rilasciata in Italia. Le informazioni di dettaglio relative ai singoli Paesi possono essere consultate sul sito [Viaggiare Sicuri](#), selezionando il Paese di interesse e scegliendo la voce "Viabilità".

Se invece si viaggia in un Paese extracomunitario è necessario, generalmente, richiedere il Permesso internazionale di guida (cd. Patente internazionale) o produrre una traduzione giurata della propria patente nella lingua del Paese che si intende visitare.

E' consigliabile, prima di partire, accertare se il Paese straniero è firmatario con l'Italia di un accordo di reciprocità in materia di patenti, nel qual caso si potrà richiedere alle locali Autorità la conversione della propria patente italiana in corso di validità.

E' opportuno, comunque acquisire informazioni circa il tipo di patente internazionale accettata nello Stato extracomunitario in cui ci si deve recare, ossia se quella conforme alla Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949 o alla Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968. La patente internazionale rilasciata ai sensi della Convenzione di Vienna ha validità triennale e quella rilasciata per la Convenzione di Ginevra ha validità annuale.

Ci sono Nazioni, quali, a titolo di esempio, gli Stati Uniti o il Giappone, che riconoscono validità soltanto al Permesso internazionale conforme alla Convenzione di Ginevra, avendo sottoscritto solo detta Convenzione.

E' possibile richiedere la Patente internazionale anche presso un Ufficio della motorizzazione civile che non si trovi nel luogo di residenza anagrafica dell'istante.

L'elenco degli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile è consultabile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.trasporti.gov.it.

I cittadini italiani residenti in Paesi non facenti parte dell'Unione Europea, o ivi dimoranti per un periodo di almeno sei mesi, possono rinnovare la patente di guida rivolgendosi alle Autorità diplomatico-consolari italiane. Al rientro in Italia il connazionale dovrà far confermare la sua patente, come previsto dall'art. 126, c. 5 bis del Codice della Strada. Nel caso di titolare di patente di guida rilasciata in Italia, residente in un Paese dell'Unione Europea, competente al rinnovo è esclusivamente l'Autorità dello Stato di nuova residenza.

Codice Fiscale

Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche. Per essere valido deve essere registrato negli archivi dell'Anagrafe Tributaria gestiti dall'Agenzia delle Entrate.

I residenti all'estero che devono richiedere un codice fiscale non ancora attribuito devono rivolgersi al Consolato o all'Ambasciata italiana all'estero.

Infatti, l'attribuzione del numero di codice fiscale può essere effettuata dai Consolati (per i cittadini residenti all'estero) collegati al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria. Allo scopo, sono state messe a disposizione dei Consolati (sul sito www.agenziaentrate.gov.it - sezione fisco online) ulteriori funzioni per migliorare i servizi forniti e aggiornare le informazioni anagrafiche. Ad esempio, il Consolato può:

- inoltrare, su istanza del cittadino, la richiesta di duplicato del tesserino plastificato del codice fiscale;*
- aggiornare direttamente i dati negli archivi dell'Anagrafe Tributaria, in caso di variazione di residenza all'estero o di decesso di un cittadino al quale e' stato attribuito il codice fiscale.*

La generazione del codice fiscale, la produzione e l'invio del tesserino plastificato rimangono a cura dell'Agenzia delle Entrate.

Per le modalità di presentazione della richiesta è preferibile contattare l'Ufficio consolare competente.

CERTIFICATI

Il cittadino italiano, iscritto all'Aire, può richiedere le certificazioni anagrafiche sotto riportate, al comune di iscrizione Aire o direttamente all'Ufficio consolare competente presentandosi di persona, tramite posta/fax, o tramite delega. I moduli di richiesta possono essere ritirati presso gli Uffici o scaricati da internet.

E' competenza esclusiva dell'Ufficiale di anagrafe del comune di iscrizione Aire, il rilascio dei certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia. Invece, ai sensi degli articoli 9 e 49 del D.P.R. n. 200/1967 in materia di funzioni e poteri consolari, il Capo Ufficio consolare di I categoria rilascia i certificati di cittadinanza italiana e i certificati di esistenza in vita.

I certificati rilasciati sono validi per sei mesi dalla data di rilascio, ad eccezione dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive che attestino fatti personali non modificabili, quali la nascita, la morte, ecc..

E' possibile prolungare la validità dei certificati qualora l'interessato sottoscriva la dichiarazione che non si siano verificate, nel frattempo, modifiche.

CITTADINANZA

La cittadinanza italiana è basata in primo luogo, sul principio "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano, e dal principio "jus soli", per nascita sul territorio italiano, qualora i genitori siano ignoti o apolidi o non possano trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza. E' regolata attualmente dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 - e dai Regolamenti di esecuzione - e consente, al cittadino, il possesso di più cittadinanze.

Tale possibilità si è ulteriormente consolidata successivamente alla denuncia da parte dell'Italia della Convenzione di Strasburgo, già ratificata dal nostro Paese con Legge 4 ottobre 1966, n. 876. Per effetto di tale Convenzione l'acquisto volontario della cittadinanza di uno degli Stati aderenti (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Spagna e Svezia) comportava la perdita automatica della cittadinanza italiana. A decorrere dal 4 giugno 2010, il cittadino italiano che acquista la cittadinanza di uno degli Stati che hanno già denunciato la Convenzione di Strasburgo, non incorre più nella perdita della cittadinanza italiana. Al contrario, se l'acquisto di cittadinanza riguarda quella di uno Stato tuttora aderente, la conservazione della cittadinanza italiana è subordinata al consenso dello Stato interessato. I cittadini che abbiano comunque perso la cittadinanza italiana la possono riacquistare secondo le modalità stabilite dall'art. 13 della citata legge n. 91/1992, ovvero su domanda, stabilendo la residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione di riacquisto, da rendere innanzi al Console italiano in relazione al luogo di residenza; assumendo un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato (tali tipologie di riacquisto sono sottoposte al pagamento del contributo di euro 200 stabilito dalla legge n.

94/2009); oppure automaticamente, dopo un anno dalla fissazione della residenza in Italia se non vi sia stata rinuncia espressa da parte dell'interessato.

La cittadinanza italiana può essere acquistata "per matrimonio" con italiano se ricorrono i seguenti requisiti:

- in Italia dopo due anni di residenza legale (permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica) dal matrimonio;
- all'estero tre anni dopo il matrimonio.

Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;

- validità del matrimonio e permanenza del vincolo coniugale fino all'adozione del decreto da parte del Ministro dell'Interno;
- assenza di condanna definitiva per reati di particolare gravità;
- assenza di motivi inerenti la sicurezza della Repubblica.

La cittadinanza italiana può essere concessa "per residenza" con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno se ricorrono i seguenti requisiti:

- residenza legale (permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica continuativi);
 - 3 anni per discendenti di cittadini che siano stati italiani per nascita (fino al secondo grado) o per i cittadini stranieri nati in Italia;
 - 4 anni per i cittadini comunitari;
 - 5 anni per apolidi o rifugiati, per l'adottato maggiorenne, per aver prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano;
 - 10 anni per cittadini non comunitari;
- redditi sufficienti;
- integrazione sociale;
- assenza di precedenti penali;
- assenza di motivi inerenti la sicurezza della Repubblica.

Sia per le istanze per matrimonio che per residenza è previsto il versamento del contributo di euro 200 (L. n. 94/2009).

La normativa vigente dispone espressamente che la certificazione di cittadinanza, per gli iscritti in Aire, venga rilasciata all'estero dall'Autorità diplomatico-consolare competente territorialmente. Il Sindaco dell'ultimo comune di residenza in Italia e di iscrizione in Aire, potrà rilasciare il certificato che darà conto della cittadinanza italiana prima dell'avvenuto trasferimento di residenza all'estero e di iscrizione all'Aire mentre, per il periodo successivo, la competenza al rilascio sarà dell'Autorità diplomatico-consolare competente territorialmente.

Per gli iscritti in Aire che non sono mai stati in Italia (nati e residenti all'estero) l'organo competente al rilascio della certificazione di cittadinanza sarà esclusivamente l'Autorità diplomatico-consolare competente territorialmente.

Dal 5 luglio 2010 è disponibile un servizio di consultazione on line dedicato (www.interno.it) che consente di avere informazioni in tempo reale sullo stato della propria pratica.



Matrimonio

Il cittadino italiano che intenda sposarsi all'estero può farlo dinanzi all'Autorità diplomatico-consolare italiana, oppure dinanzi alle Autorità locali, secondo le leggi del luogo. Nel primo caso, si dovrà rivolgere all'Ufficio consolare in cui la celebrazione deve avere luogo, per le pubblicazioni di matrimonio e la successiva celebrazione. La richiesta della celebrazione del matrimonio dovrà essere inoltrata alla Rappresentanza con debito anticipo. Ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 200 del 1967, la celebrazione del matrimonio può essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella stessa circoscrizione. Se la Rappresentanza accetta di effettuare la celebrazione la richiesta di pubblicazioni va inoltrata al comune di residenza, fornendo i documenti che il comune richiede. Il comune una volta eseguite le pubblicazioni, delega ai sensi dell'articolo 109 del C.C. il consolato alla celebrazione del matrimonio. Per maggiori informazioni è consigliabile rivolgersi all'Autorità consolare competente. Se risiede in Italia, la richiesta per le pubblicazioni di matrimonio, sarà trasmessa direttamente a quella competente per la pubblicazione.

Nel secondo caso, la procedura matrimoniale è sottoposta alla normativa di quello Stato, anche sotto il profilo delle eventuali pubblicazioni prescritte. Una copia dell'atto di matrimonio va fatta pervenire al locale Consolato italiano, affinché questo provveda a trasmetterla, in regola con le normative sulla traduzione e legalizzazione, al comune italiano competente per la trascrizione nei registri dello Stato Civile.

E' importante che nomi, cognomi, luoghi e date di nascita e di celebrazione riportati negli atti originali, siano minuziosamente controllati dagli interessati. Nel caso si riscontrino errori, occorre richiedere le opportune correzioni a chi ha redatto l'atto. Nel caso di matrimonio da celebrare innanzi all'Autorità diplomatica o consolare italiana e sempre che ciò non osti con le leggi del Paese estero, qualora il cittadino/a italiano/a sia residente all'estero e iscritto/a all'Aire, la richiesta dovrà essere inoltrata alla Rappresentanza nella circoscrizione di residenza. La Rappresentanza, una volta effettuati i necessari controlli (ed ottenuti i documenti per il nubendo/a straniero/a, compreso il nulla osta ovvero il certificato di capacità matrimoniale di cui all'art. 116 del C.C.), procede alle pubblicazioni presso la Sede consolare e successivamente alla celebrazione del matrimonio.

Il cittadino italiano residente all'estero che intenda contrarre matrimonio presso diversa Rappresentanza consolare italiana, e sempre che detta Rappresentanza acconsenta a ciò, deve presentare la richiesta di pubblicazioni alla Sede estera di residenza la quale, una volta effettuate le pubblicazioni, delega l'altra Sede a celebrare il matrimonio. Per maggiori informazioni è opportuno rivolgersi all'Autorità consolare competente.



Nascita figli

I figli di cittadini entrambi italiani o di almeno un genitore di cittadinanza italiana, pur se nati all'estero ed eventualmente in possesso di un'altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto, la loro nascita deve essere registrata in Italia. Anche nel caso in cui il genitore acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana, la trasmette ai propri figli ancora minorenni e conviventi al momento in cui diviene o ridiviene cittadino italiano.

Ai fini della registrazione in Italia, bisogna far pervenire all'Ufficio consolare competente i seguenti documenti:

- *copia dell'atto di nascita redatto dall'Ufficio competente dello Stato estero. Relativamente alle eventuali formalità di traduzione in italiano e legalizzazione di questa (oppure alla possibilità che la copia dell'atto sia sostituita da un certificato redatto in forma semplificata), è sempre opportuno informarsi preventivamente presso l'Ufficio consolare.*
- *documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori.*

Decesso

Il decesso di un cittadino italiano avvenuto all'estero deve essere registrato in Italia. I documenti necessari sono:

- *copia dell'atto di morte redatto dall'Ufficio competente dello Stato estero (valgono per le formalità di traduzione e legalizzazione le stesse considerazioni riportate al punto precedente per l'atto di nascita);*
- *documentazione relativa alla cittadinanza del defunto.*

Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (certificazione sostitutiva), l'Autorità diplomatico-consolare che non è in grado di ottenere dalle Autorità locali copia degli atti di stato civile formati all'estero, che devono essere trascritti in Italia, può rilasciare, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, dopo aver effettuato gli accertamenti del caso, una certificazione sostitutiva della documentazione non potuta acquisire, che verrà trascritta presso il comune italiano competente.

Esistenza in vita

Per gli iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, e per tutti gli italiani anche non iscritti in Aire, il certificato di esistenza in vita è rilasciato, ai sensi dell'art 49 del D.P.R. n. 200/1967 in materia di funzioni e poteri consolari, dall'Ufficio consolare, previa opportuna verifica.

Residenza

Il certificato di residenza Aire indica, oltre all'iscrizione all'Aire e all'indicazione dell'attuale indirizzo all'estero, la decorrenza della contemporanea cancellazione dall'APR e l'iscrizione nell'Aire nel caso in cui il cittadino si sia trasferito dall'Italia; gli estremi della trascrizione dell'atto di nascita o di acquisto della cittadinanza vengono riportati, qualora il cittadino non sia mai stato residente in Italia. Esso può essere rilasciato solo dal Comune di iscrizione AIRE.

Autocertificazione

Agli iscritti in Aire inoltre, in quanto cittadini italiani, si applicano le norme relative alle autocertificazioni sostitutive di certificati anagrafici, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si possono autocertificare solo informazioni già presenti nelle banche dati delle amministrazioni pubbliche e possono essere utilizzate nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di servizi pubblici. L'autocertificazione non può invece essere utilizzata nei rapporti tra privati, salvo i casi in cui gli stessi prevedano di accettarla, né viene ritenuta valida nello svolgimento delle procedure giurisdizionali.

In caso di false dichiarazioni si incorre in sanzioni amministrative e penali.

REGIME FISCALE

L'Agenzia delle Entrate è competente in materia di regime fiscale. La stessa ha messo a disposizione, per i residenti all'estero, un apposito canale di contatto per l'attività di assistenza e informazione. E' possibile telefonare dall'estero al numero 003906-96668933 (costo a carico del chiamante) o richiedere informazioni via e-mail. Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it Home – Contatti – Contatta l'Agenzia, è possibile trovare le informazioni riguardanti i canali di contatto con l'Agenzia. Sul sito è inoltre disponibile una dettagliata Guida fiscale per la dichiarazione dei redditi dei residenti all'estero, aggiornata alle disposizioni in vigore a settembre 2009, della quale si riassumono le informazioni oggetto dei quesiti più frequenti.

Principali imposte italiane per i non residenti

Sono considerati non residenti, ai fini delle imposte sui redditi, coloro che non sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili) e che, ai sensi del Codice Civile, non hanno nello Stato italiano né il domicilio (sede principale di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale). Nel caso in cui manchi una sola di queste due condizioni, i contribuenti interessati sono considerati residenti.

Non sono considerati residenti i cittadini che hanno provveduto alla regolare iscrizione, laddove prevista, nell'AIRE del comune italiano di ultima residenza. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 10 della Legge finanziaria per il 1999 n. 448/1988, volta a contrastare la fittizia emigrazione all'estero per finalità tributarie delle persone fisiche, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 (G.U. n. 107 del 10 maggio 1999). Tali cittadini, nel caso in cui siano effettivamente residenti dove hanno indicato, dovranno fornire prova del reale trasferimento all'estero (eventuale dimora abituale anche dell'intero nucleo familiare, frequenza dei figli presso istituti scolastici, rapporto di lavoro continuativo...) dimostrando che in Italia non hanno né la dimora abituale, né il complesso dei rapporti riguardanti sia gli affari che gli interessi economici, familiari e sociali.

I non residenti che hanno prodotto reddito o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza. Tali Convenzioni individuano quale dei due Stati eserciti la potestà impositiva nei confronti del soggetto che abbia maturato redditi nell'altro. L'elenco dei Paesi con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni per evitare la doppia imposizione è consultabile sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

Chiunque possieda redditi imponibili prodotti in Italia, anche se residente all'estero, è tenuto a dichiararli all'Agenzia delle Entrate utilizzando il Modello Unico, salvo i casi di esclusione espressamente previsti. Ogni anno viene approvato un apposito modello Unico Persone Fisiche che, unitamente alle istruzioni per la compilazione, può essere prelevato anche dal sito dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it.

I non residenti che hanno la possibilità di presentare la dichiarazione dall'Italia, possono consegnarla agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e agli intermediari autorizzati (CAF). La stessa può essere inviata anche dall'estero per raccomandata o con altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. Sulla busta da indirizzare all'Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Venezia – Via Giorgio De Marchi, 16 – CAP 30175 Marghera (VE) – Italia, deve essere indicato il cognome, il nome, il codice fiscale e la dicitura "Contiene dichiarazione Modello Unico (anno) persone Fisiche". E' previsto anche l'inoltro tramite internet, previa richiesta via Web al sito www.agenziaentrate.gov.it.

IRPEF

I non residenti sono tenuti a pagare l'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) esclusivamente per i redditi conseguiti in Italia.

A tal fine si considerano prodotti in Italia e quindi soggetti ad imposizione da parte dello Stato italiano – salvo quanto previsto dalle Convenzioni internazionali circa le doppie imposizioni – i redditi derivanti da:

- *attività di lavoro dipendente;*
- *attività di lavoro autonoma, d'impresa, etc;*
- *pensioni e assegni assimilati;*
- *fabbricati e terreni ubicati in Italia;*
- *redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze).*

L'IRPEF sugli immobili è dovuta per il reddito derivante da terreni e/o fabbricati a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento.

Ai sensi della normativa italiana, i redditi di terreni e fabbricati ubicati nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia anche se posseduti da contribuenti non residenti. Se il contribuente risiede in un Paese con il quale è stata stipulata una Convenzione, potrà certamente fruire delle misure previste dalla stessa per evitare la doppia imposizione.

Un contribuente non residente, proprietario di un immobile ad uso abitativo in Italia, non può usufruire della deduzione IRPEF prevista per l'abitazione principale, poiché questa è concessa solo se l'unità immobiliare è effettivamente adibita ad abitazione principale ed il contribuente vi dimora abitualmente.

ICI

Se si possiedono beni immobili, i non residenti sono tenuti a pagare l'ICI (imposta comunale sugli immobili) e, se l'immobile non è concesso in locazione, la tassa sui rifiuti (entrate comunali). La dichiarazione ICI, al contrario di quanto avviene per quella relativa all'IRPEF, non si presenta ogni anno, ma solo in caso di variazioni che si sono verificate nel corso dell'anno (ad esempio acquisto immobili).

I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Per il trattamento di stipendi e pensioni è necessario consultare le singole Convenzioni che sono reperibili nel sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it) nella sezione "Fiscalità internazionale".

In particolare, per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilati, sono soggetti a imposizione (e quindi all'obbligo di dichiarazione) i redditi:
– percepiti dal residente di uno Stato estero con il quale non è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni;

– percepiti dal residente di uno Stato estero con il quale è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione di tali redditi sia in Italia che nello Stato estero;


– percepiti dal residente di uno Stato estero con il quale è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione di tali redditi solo in Italia.

Nelle prime due ipotesi il contribuente ha diritto, nel proprio Paese di residenza fiscale, al rimborso delle imposte pagate in Italia.

Per quanto riguarda invece, gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le Convenzioni (es. Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente all'estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all'estero;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia.

In tali casi gli stipendi non vanno dichiarati allo Stato italiano.



ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO

Per quanto concerne l'assistenza sanitaria ai cittadini che trasferiscono la propria residenza all'estero, si consiglia di visitare il sito del Ministero della Salute www.salute.gov.it dal quale sono state estratte le seguenti indicazioni.

Assistenza sanitaria diretta e indiretta

La legislazione vigente prevede due forme di assistenza sanitaria:

- *assistenza sanitaria diretta, a cui sono assoggettati tutti coloro che si trasferiscono in uno degli stati dell'Unione Europea, in Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, nonché nei Paesi con cui sono state stipulate apposite convenzioni. In questo caso è necessario, per usufruire della copertura sanitaria all'estero alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato in cui si risiede, presentare alla struttura sanitaria o all'istituzione competente in loco la documentazione prevista dai Regolamenti comunitari o dai singoli accordi, che viene rilasciata dalla ASL di residenza in Italia.*

- *assistenza sanitaria indiretta, a cui sono assoggettati tutti coloro che trasferiscono, per lavoro o per studio, la propria residenza in uno Stato con il quale non è stata stipulata alcuna convenzione con l'Italia. Gli assistiti dovranno anticipare le spese per le cure sanitarie per le quali, però, potranno chiedere il rimborso allo Stato italiano tramite l'Ufficio consolare all'estero.*

Altresì, i cittadini che si trasferiscono all'estero in Paesi non convenzionati per motivi diversi dallo studio o dal lavoro, non hanno diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero per cure mediche urgenti e, pertanto, è utile tutelarsi con una polizza assicurativa privata.

Assistenza sanitaria in caso di rientro temporaneo in Italia.

In caso di rientro saltuario in Italia, i lavoratori italiani distaccati all'estero (e loro familiari), assicurati ai sensi della Legge n. 398/87 e del D.P.R. n. 618/80, hanno diritto a tutte le prestazioni sanitarie erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale. Per le prestazioni di primo livello - medico di medicina generale, sospeso al momento della partenza per soggiorni all'estero per periodi superiori a 30 giorni - si può fare ricorso allo strumento della cosiddetta "visita occasionale", con oneri a carico dell'assistito, per i quali si potrà richiedere il rimborso.

Nel caso di rientro superiore a 30 giorni, alcune regioni consentono la reinscrizione temporanea nella lista degli assistiti del medico di medicina generale.

Al fine di ottenere l'assistenza, il lavoratore deve possedere il codice fiscale e l'attestato rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di residenza o la documentazione comprovante l'attività di servizio all'estero.

Rientrano in questo ambito anche i ministri del culto cattolico e i religiosi che svolgono la propria missione all'estero, con rapporto di lavoro subordinato per conto delle Diocesi e che ricevono dall'Istituto centrale per il Sostentamento del clero una remunerazione. Anche in questo caso, oltre al possesso del codice fiscale, il religioso dovrà fornire l'attestazione delle condizioni sopraindicate, rilasciata dalla Diocesi di appartenenza.

Per quanto, invece, riguarda i cittadini italiani iscritti in Aire che non hanno un contratto di lavoro riconosciuto dall'ordinamento italiano; che sono titolari di pensione italiana; che hanno lo status di emigrato, certificato dall'Ufficio consolare italiano territorialmente competente, è prevista, dall'art. 2 del Decreto Sanità - Tesoro del 1 febbraio 1996, l'erogazione di assistenza sanitaria gratuita da parte del Servizio Sanitario Nazionale in caso di temporaneo rientro in Italia. Tale assistenza è, però, limitata alle sole prestazioni ospedaliere urgenti, per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno solare a condizione che i soggetti non abbiano una propria copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Nell'eventualità in cui il cittadino abbia diritto ad un rimborso parziale, la gratuità riguarderà la differenza fra la parte rimborsata dall'istituto di assicurazione e la somma fatturata dalla struttura italiana.



TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Per quanto concerne la tutela del lavoratore all'estero si deve far riferimento al sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it.

Si riassumono di seguito alcune linee guida dettate dalla normativa vigente. Per i lavoratori che si spostano nell'ambito di Paesi membri dell'Unione Europea o aderenti all'area SEE (Spazio Economico Europeo), le regole per l'assicurazione sociale dei lavoratori sono dettate dai Regolamenti comunitari. La materia è disciplinata in ambito UE dai seguenti due Regolamenti:

- *Regolamento n. 1408/71 che, a decorrere da 1° maggio 2010, è stato sostituito dal Regolamento n. 883/2004 (GUUE L. n. 200 del 7 giugno 2004) come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009 (GUUE L. n. 284 del 30 ottobre 2009);*
- *Regolamento n. 574/72, che a decorrere da 1° maggio 2010 è stato sostituito dal Regolamento n. 987 del 16 settembre 2009 (GUUE L. n. 284 del 30 ottobre 2009).*

Per coloro che svolgono la loro attività in Paesi non aderenti all'UE, la disciplina è regolata da convenzioni bilaterali, stipulate tra gli enti previdenziali dei Paesi interessati o, in mancanza di convenzioni, dal D.L. n. 317/1987 che ha introdotto, la tutela previdenziale e assistenziale per i lavoratori occupati in Paesi con i quali non siano state stipulate convenzioni bilaterali.

Ai lavoratori dipendenti si applicano i seguenti principi:

- *il «principio di territorialità », in base al quale il lavoratore deve essere assicurato nel Paese in cui svolge la propria attività lavorativa;*
- *il lavoratore è soggetto alla legislazione sociale di un solo Stato membro per volta. Tale principio vale per tutti i lavoratori a cui si applicano le disposizioni comunitarie, indipendentemente dal numero di stati in cui esercitano la propria attività.*

In deroga ai principi precedenti, è consentito mantenere il regime previdenziale del Paese di provenienza in caso di attività lavorativa all'estero per un periodo limitato. In tale caso si fa ricorso all'istituto del «distacco».

Dal 1° maggio 2010 sono entrate in vigore nuove disposizioni in materia di distacchi e di legislazione applicabili ai lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione Europea, consultabili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



DIRITTO AL VOTO ALL'ESTERO

I cittadini regolarmente iscritti all'Aire hanno il diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia e sono regolarmente iscritti nelle liste elettorali tenute dai comuni italiani.

Elezioni Comunali, Provinciali e Regionali

In questo tipo di consultazioni, i residenti all'estero, per esercitare il proprio diritto al voto, devono rientrare in Italia e recarsi nel comune di iscrizione Aire, presentandosi al seggio elettorale muniti di documento d'identità e tessera elettorale (se il residente all'estero non è in possesso della tessera elettorale, la deve ritirare presso il comune di iscrizione AIRE).

I residenti all'estero vengono avvisati della consultazione mediante cartolina postale.

Elezioni Parlamento Europeo

Gli elettori residenti nell'Unione Europea ricevono dal Ministero dell'Interno un apposito certificato elettorale per votare nei seggi istituiti "in loco" nel Paese di residenza qualora optino per il voto all'estero.. In alternativa, possono votare in Italia presso il seggio elettorale nel comune di iscrizione AIRE.

Gli elettori italiani residenti in Paesi extra Unione Europea ricevono invece la cartolina-avviso per il rientro in Italia, al fine di esercitare il proprio voto.

Elezioni Parlamento Italiano e Referendum

Per il rinnovo del Parlamento italiano (elezioni politiche) è stata istituita l'apposita Circoscrizione Estero per l'elezione di 6 senatori e 12 deputati.

I cittadini residenti all'estero, sia in occasione di elezioni politiche, sia in occasione di referendum nazionali abrogativi o costituzionali, possono esprimere il proprio voto per corrispondenza presso la propria abitazione di residenza all'estero.

L'elettore riceverà un plico dal Consolato contenente le schede elettorali ed una busta affrancata, per la successiva spedizione al proprio Consolato delle schede votate dall'elettore stesso.

Chi, in occasione di elezioni politiche, voglia rinunciare al voto per posta (volendo rientrare in Italia per votare per i candidati presentatisi nella circoscrizione del comune di iscrizione AIRE), deve entro il 31 dicembre dell'anno precedente alle elezioni, dare comunicazione scritta al competente Consolato, dichiarando di voler optare per il voto in Italia.

In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum nazionali abrogativi o costituzionali, l'elettore può esercitare detta opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle consultazioni.

AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI RIFERIMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Direttore Centrale Prefetto Giovanna Menghini
Telefoni +390646527750 / +390646525176
Fax +390646549790 / +390646549908
E-mail: giovanna.menghini@interno.it

Direzione Centrale per i Servizi Elettorali
Direttore Centrale Prefetto Paolo Guglielman
Telefoni +390646527223 +390646525074
E-mail: paolo.guglielman@interno.it

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie
Direttore Generale: Ministro Plen. Carla Zuppetti
Telefoni +390636912804 / 0636913238 / +390636918676 (Uff.VII)
E-mail: carla.zuppetti@esteri.it

Comitato permanente Anagrafico Elettorale
Presso Ministero degli Affari Esteri

SOMMARIO

PRESENTAZIONE	1
AIRE. Anagrafe degli italiani residenti all'estero	2
ISCRIZIONE	3
Chi deve iscriversi	3
Chi non deve iscriversi all'AIRE	3
Modalità di iscrizione	4
Iscrizione per trasferimento da AIRE ad altra AIRE	5
Aggiornamenti	6
Rimpatrio	6
DOCUMENTI	6
Carta d'identità	6
Passaporto	8
Passaporto per i minori	10
Visti di ingresso	12
Patente	12
Codice Fiscale	13
CERTIFICATI	14
Cittadinanza	14
Matrimonio all'estero	16
Nascita figli	17
Decesso	17
Esistenza in vita	18
Residenza	18
Autocertificazione	18
REGIME FISCALE	18
Principali imposte italiane per i non residenti	19
Irpef	20
ICI	20
ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO	21
Assistenza sanitaria diretta e indiretta	21
Assistenza sanitaria in caso di rientro temporaneo in Italia	22
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE	23
DIRITTO AL VOTO ALL'ESTERO	24
Elezioni Comunali, Provinciali e Regionali	24
Elezioni Parlamento Europeo	24
Elezioni Parlamento Italiano e Referendum	24